

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN YOUR TUSCANY"**

**Art. 1. DENOMINAZIONE**

E' costituita l'Associazione Culturale "IN YOUR TUSCANY " .

Il presente Statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività libera delle cariche associative, è interpretato nel rispetto della Costituzione Italiana e della legislazione vigente.

**Art. 2. SEDE**

L'associazione ha sede legale in Firenze, Via Pistoiese n. 155.

Potranno essere istituite altrove uffici ed unità locali.

Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili (se esistente), ecc., possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

**Art. 3. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE -**

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione si propone di promuovere e favorire lo sviluppo, la crescita e l'aspetto culturale e di utilità sociale di tutte le piccole strutture operanti nel settore extra-alberghiero, mediante:

- l'incentivazione, l'organizzazione e la promozione della formazione in detto settore, con particolare attenzione all'innovazione e alla qualità, attraverso docenze, corsi, approfondimenti didattici formali ed informali, seminari, convegni, pubblicazioni, conferenze, evneti, manifestazioni e fiere, in qualsiasi forma si ritenga utile e necessario;
- . la rappresentazione ad ogni livello territoriale, di istanze, problematiche, necessità delle dette strutture dinanzi ad istituzioni pubbliche ed altre associazioni od Enti;
- . la collaborazione, per gli di cui sopra, con enti ed associazioni, pubblici o privati, sia in Italia che all'estero;
- . la promozione di una "rete" tra le strutture extra-alberghiere, al fine anche di realizzare una maggiore sinergia tra di loro ed al fine di consentire la prestazione di servizi eco-sostenibili e socialmente utili;
- l'assistenza e supporto alla conoscenza e selezione dei mercati volta alla ricerca di partner nazionali ed esteri adeguati allo sviluppo del proprio specifico progetto;
- . lo svolgimento di qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

**Art. 4. I SOCI** - L'associazione IN YOUR TUSCANY si rivolge a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei nuovi soci nel registro degli aderenti all'Associazione (Libro dei soci).

L'ammissione all'Associazione in qualità di socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, nella quale egli dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi salvo espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Il diniego dell'ammissione va motivato. E' facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione possa essere investita l'Assemblea dei soci, nella prima riunione utile.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

**Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci è subordinata alle condizioni previste per i soci effettivi, ad eccezione del pagamento della quota annuale al cui pagamento sono esonerati.

**Soci effettivi:** persone giuridiche, fisiche o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione nel Libro dei soci e al pagamento della quota sociale.

Il Tesoriere rilascerà al socio la ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera di adesione all'Associazione.

Il numero dei soci effettivi ammissibili è illimitato.

**Soci onorari:** personalità meritevoli di attenzione particolare per meriti morali, scientifici, di magistero, d'impegno; essi sono esclusi dal pagamento della quota sociale.

Le quote associative non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

**Art. 5. DIRITTI DEI SOCI** - I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione, di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali delle riunioni

degli organi sociali e di estrarne copia a proprie spese, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa.

Possono esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera almeno un mese prima dello svolgimento dell'Assemblea e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione, ad eccezione di quanto sopra detto per i soci fondatori.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere annuale e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti.

#### **Art. 6. DOVERI DEI SOCI** - I soci devono:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate;
- adempiere ai compiti assunti, in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità del sodalizio;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale dei soci.

**Art. 7. RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO** - Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo entro il 31 Ottobre di ogni anno.

Il recesso ha effetto dall'anno successivo.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al socio medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione stessa.

Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno, analogamente agli altri soci, sul patrimonio dell'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo.

**Art. 8. RICORSO DEL SOCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE -**

Qualora ricorrano gravi motivi il socio può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni dell'esclusione (vedi articolo precedente).

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento del Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento di esclusione il socio può ricorrere al Presidente dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni e sul ricorso del socio decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci successiva.

L'efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'organo adito, pur subendo il socio l'immediata sospensione da ogni eventuale carica sociale fino alla decisione dell'Assemblea. Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l'accettazione della suddetta decisione. La riammissione potrà essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato l'esclusione.

**Art. 9. GLI ORGANI SOCIALI** - Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Tesoriere.

Sono organi sociali di controllo e garanzia, qualora nominati dall'Assemblea, il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, con lo scopo di verificare la correttezza della gestione, garantendo l'operato degli amministratori di fronte ai Soci.

**Art. 10. L'ASSEMBLEA DEI SOCI** - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è costituita dai soci fondatori, effettivi e onorari; è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:  
avviso scritto da inviare con lettera semplice o e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

- avviso affisso nei locali della sede entro lo stesso termine;

- ogni altro mezzo ritenuto efficace a far pervenire l'avviso di convocazione nel termine indicato.

L'Assemblea dei Soci è indetta almeno una volta all'anno.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione;
- 2) un modello per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

In caso di assenza di entrambi, assume la presidenza il socio più anziano di età.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

E' straordinaria, l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria, in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro e conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale (dalla quale sono esonerati i soci onorari ed i soci fondatori).

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Consiglio Direttivo;

- b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto economico-finanziario predisposti dal Consiglio Direttivo, previo deposito dei medesimi presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell'adunanza, onde consentirne l'esame da parte di ciascun associato;
- d) delibera l'approvazione delle relazioni annuali presentate dal Consiglio Direttivo;
- e) nella prima adunanza successiva al tempestivo ricorso del socio escluso con delibera del Consiglio Direttivo, decide in via definitiva;
- f) approva il programma annuale proposto dal Consiglio Direttivo, gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- g) approva, modifica o revoca i Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
- h) fissa annualmente l'importo della quota sociale annua di autofinanziamento su indicazione del Consiglio Direttivo;
- i) stabilisce i limiti del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori dell'Associazione;
- l) individua un importo massimo di spese che il Presidente può effettuare in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea stessa e dal Consiglio Direttivo;
- m) stabilisce il limite di spesa che il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare senza la preventiva autorizzazione degli iscritti;
- n) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su aspetti riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

L'Assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto, con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 degli associati.

## **Art. 11. IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **COSTITUZIONE**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti; è composto da cinque a nove membri, dura in carica tre anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta, nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci.

### **CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta ogni mese, ma anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci (in questo caso, la riunione deve avvenire entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta). Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato alle riunioni mediante avviso scritto per lettera o consegnato a mano almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso

nell'apposita bacheca dell'Associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso d'urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

## COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella prima riunione, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea l'importo della quota sociale di autofinanziamento;
- delegare determinati compiti al Presidente o ad un Comitato Esecutivo;
- nominare e revocare un preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali; il primo preposto viene nominato direttamente dall'Assemblea ordinaria;
- attribuire ad uno o più dei suoi Consiglieri le funzioni di amministratore;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente, eseguendone le delibere e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere le attività dell'Associazione, autorizzandone la spesa;
- sistemare i locali adibiti allo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- assumere o licenziare il personale dipendente dell'Associazione e determinarne compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica sociale elaborando il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di

entrata relative all'esercizio annuale successivo e sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea entro il giorno 31 del mese di dicembre dell'anno precedente a quello interessato, corredato del parere del Collegio dei revisori contabili, se esistente;

- elaborare il bilancio consuntivo e il rendiconto economico-finanziario contenente le risultanze di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale trascorso; il bilancio consuntivo e il rendiconto annuale vengono redatti dal Consiglio Direttivo al termine dell'esercizio sociale e sono presentati all'Assemblea dei soci che dovrà approvarli, a scrutinio palese, con il voto della maggioranza dei presenti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i documenti di sintesi si riferiscono;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

- convocare l'Assemblea generale dei soci almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio;

- proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;

- deliberare, nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;

- deliberare sulla rinuncia volontaria del socio;

- radiare i soci che non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua di autofinanziamento entro un anno dalla scadenza;

- deliberare l'esclusione dal sodalizio del socio per gravi motivi; l'esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera al socio medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione stessa, salvo il tempestivo ricorso al Presidente dell'Assemblea del socio escluso;

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione redigendo un apposito regolamento che, conformandosi ai contenuti del presente Statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa; tale regolamento sarà sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 12. IL PRESIDENTE** - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale degli iscritti. Rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

## ELEZIONE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, al proprio interno.

## DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo; cessa dalla sua funzione qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello Statuto sociale.

## COMPITI

- nomina il Vice-Presidente, in concorso con gli altri Consiglieri; compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano il sodalizio;

- ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità e di urgenza, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli;

- dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere per quanto attiene alle spese eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente deve assolvere inoltre ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, curandone l'ordinato svolgimento;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea dei soci e farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci;

- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;

- verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;

- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; il Presidente ha, infatti, il potere di firma in nome e per conto dell'Associazione ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti il sodalizio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;

- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazio-

ne e dei soci;

- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, promuovendo l'esame del Consiglio Direttivo sulla necessità di sistemazione dei locali;

- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso dall'Assemblea ordinaria;

- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;

- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;

- stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea generale dei soci che disponga in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

Il Presidente è il titolare della privacy.

**Art. 13. IL VICE-PRESIDENTE** - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente.

**Art. 14. IL TESORIERE** -. E' eletto dal Consiglio Direttivo e la sua carica segue le sorti dell'organo da cui emana.

Sono compiti del Tesoriere:

- curare la gestione della cassa dell'Associazione, tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad esse sottende e predisporre il bilancio dell'Associazione con la relativa relazione contabile. E' responsabile del patrimonio che amministra;

- custodire di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

- custodire ed aggiornare il "Libro dei Soci", nel quale verranno annotati cronologicamente i soci ammessi, i versamenti della quota di iscrizione e delle quote annuali, i recessi, le esclusioni;

- la tenuta aggiornata del Libro verbali del Consiglio direttivo e degli altri eventuali libri o registri tenuti dall'Associazione;

- amministrare il fondo sociale con la riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;

- cura e disbriga gli affari ordinari nonché esamina e gestisce la corrispondenza.

E' il responsabile della privacy ed ha facoltà di nominare uno o più incaricati alla riservatezza.

#### **Art. 15. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'Assemblea generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Revisori Contabili formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti,

membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'Associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituiti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio.

All'atto dell'accettazione della carica i Revisori Contabili devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 e 2399 Cod. Civ.

Il compenso ai membri del Collegio, solo se non soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori Contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i Revisori Contabili e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e ss Cod. Civ.. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

In particolare i compiti principali del Collegio dei Revisori Contabili sono i seguenti:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, senza esercitare alcun diritto di voto;
- in caso di necessità, convocare l'Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa farlo o in caso di dimissioni del suo Presidente;
- verificare e controllare la legittimità dell'operato del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- controllare l'amministrazione dell'Associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello Statuto sociale;
- verificare la corretta gestione dell'Associazione sul piano economico-finanziario;
- verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri;
- verificare la corrispondenza del bilancio consuntivo e quindi del rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché del rispetto dei principi e delle norme di legge;
- esprimere il proprio parere di regolarità sul bilancio preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell'Associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all'Assemblea;

- redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all'Associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori Contabili;

- indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello Statuto.

Oltre ai suddetti compiti i Revisori Contabili svolgono anche quelli di Revisori Sociali, consistenti nella funzione di presidio del migliore utilizzo e del perseguimento delle finalità statutarie.

Nel Registro dei Revisori vengono verbalizzate tutte le ispezioni ed i controlli dei Revisori.

**Art. 16 CARICHE SOCIALI** - Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi sociali per lo svolgimento dei loro incarichi nell'interesse dell'Associazione, nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci e nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale.

Le cariche sociali hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate (principio di rieleggibilità).

**Art. 17 I MEZZI FINANZIARI** - I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da:

a) quote e contributi degli associati;

b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali,

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Ogni mezzo, che non sia in contrasto con lo Statuto, il Regolamento interno e con le leggi dello Stato, potrà essere utilizzato per promuovere e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

**Art. 18 QUOTA SOCIALE** - La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea generale dei soci su indicazione del Consiglio Direttivo.

Tale quota deve essere versata almeno un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile per atto inter vivos e in caso di dimissioni, radiazione del socio, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non sono soggette a rivalutazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'Associazione.

**Art. 19 PATRIMONIO SOCIALE** - Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- quanto erogato dai soci fondatori, nonché da eventi di liberalità, lasciti, finanziamenti da parte di terzi, istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- avanzi netti di gestione.

**Art. 20 ESERCIZIO SOCIALE** - L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni che perseguano finalità analoghe e che svolgano attività culturali di promozione del territorio.

L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo Statuto sociale.

**Art. 21. IL BILANCIO** - Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'Assemblea generale dei soci:

- entro il giorno 31 del mese di marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, la relazione inerente l'attività sociale svolta nonché il bilancio consuntivo e il rendiconto annuale economico e finanziario dell'esercizio trascorso;
- entro il 31 marzo, il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il bilancio consuntivo ed il rendiconto annuale devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili, se nominato, almeno 40 giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci per l'approvazione, e devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione, corredati della relazione di revisione del Collegio, 20 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

Il bilancio consuntivo e il rendiconto annuale sono approvati dall'Assemblea generale ordinaria, con voto palese o con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Il bilancio preventivo, corredato del parere di regolarità del Collegio dei Revisori, se nominato, è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima del giorno in cui l'Assemblea è stata indetta e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

**Art. 22. MODIFICHE STATUTARIE** - Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Regolamento interno, con la legge italiana e con la dottrina.

**Art. 23. NORME DI FUNZIONAMENTO** - Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale dei soci, devono essere efficacemente rese note ai soci e a ciascun nuovo socio al momento dell'iscrizione al sodalizio.

**Art. 24. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE** - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la convocazione dell'Assemblea straordinaria da parte del Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, saranno devoluti in gratuità a fini di utilità sociale in favore di altre associazioni che perseguano finalità analoghe e che svolgano attività culturali di promozione del territorio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

**Art. 25. DISPOSIZIONI FINALI - NORME RESIDUALI** - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emanati dagli organi competenti, decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia.

[f.to](#) BELTRANTE DANILO

[f.to](#) MANINI PAOLO

[f.to](#) PAGGETTI MASSIMILIANO

[f.to](#) PAGANI CRISTINA

[f.to](#) CIABINI TOMMASO

[f.to](#) MARGARUCCI MARCO

F.to Dottor ALDO ZETTI Notaio